REGOLAMENTO (CEE) N. 2978/87 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1987

relativo alla sospensione della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1880/87 [3], prevede dei contingenti di passera di mare per il 1987;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII h, j, k da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1987; che il Belgio proibirà la pesca di questa popolazione a partire del 6 ottobre 1987; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII h, j, k eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1987.

La pesca della passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII h, j, k eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA,

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.
[3] GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 4.